SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Martedì 10 Marzo 1998

329ª e 330ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 10

Discussione di mozioni sulle biotecnologie *(testi allegati).*

alle ore 16,30

I. Discussione dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi **(3039)**

– RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche. **(2839)**

– *Relatore* GIOVANELLI *(Relazione orale).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).* **(2509)**

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. **(1171)**

(Prima deliberazione del Senato) (Voto con la presenza del numero legale)

– *Relatrice* D'ALESSANDRO PRISCO.

MOZIONI SULLE BIOTECNOLOGIE

RUSSO SPENA, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CRIPPA, CARCARINO, CÒ, MANZI, ALBERTINI. – Il Senato, (1-00081) (12 febbraio 1997)

premesso:

che il Parlamento ha più volte ribadito la sua contrarietà, per motivi etici, alle manipolazioni industriali dei geni per fini economici;

che secondo i procedimenti di ricerca attualmente conosciuti l'isolamento di un gene è, in ogni caso, un imperativo scientifico e che non è possibile intervenire su un gene umano *in situ*, ovvero senza isolarlo;

che i singoli geni o sequenze del genoma, tanto dell'uomo come delle piante come degli animali, vanno considerati patrimonio dell'umanità e non brevettabili ovvero usati a fini di lucro;

che il Parlamento europeo ha già una volta bocciato la proposta di direttiva della Commissione «sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche»;

che parlare di protezione giuridica di invenzioni biotecnologiche significa stabilire i termini di brevettabilità di singoli o molteplici geni e di sequenze del genoma umano,

impegna il Governo:

a rifiutare, in sede di Consiglio, ovvero di Coreper, qualsiasi tipo di direttiva dell'Unione che preveda la brevettabilità dei risultati delle ricerche su singoli geni o su sequenze del genoma, pur se definita «protezione giuridica delle invenzione biotecnologiche»;

ad ottemperare a quanto indicato dal comitato etico della Commissione il quale si è espresso per un capovolgimento dei contenuti della detta proposta di direttiva;

ad evidenziare, anche a verbale della riunione del Consiglio, la posizione dell'Italia ovvero a porre il veto, qualora ciò sia possibile, affinchè tale direttiva non venga adottata.

PEDRIZZI, MACERATINI, BATTAGLIA, PACE, PASQUALI, SERVELLO, MARTELLI, BONATESTA, MONTELEONE, PALOMBO, PELLICINI, NAPOLI Roberto, MAGNALBÒ, PONTONE, DEMASI, GUBERT, MUNGARI, CAMO, RONCONI, FOLLONI, NOVI, TONIOLLI, TAROLLI, BIASCO. – Il Senato, (1-00095) (12 marzo 1997)

premesso:

che in questi giorni la polemica sul tema della clonazione degli embrioni umani ha destato scalpore, generando uno stato di allarme e di tensione generale;

che, se in ambito medico-scientifico la clonazione degli embrioni animali, limitata e disciplinata, potrebbe essere destinata ad offrire numerosi vantaggi per il miglioramento delle conoscenze, la riproduzione di bambini su «catena di montaggio» è cosa ben diversa;

che è necessario, per una questione di così estrema delicatezza, coinvolgere e responsabilizzare tutti quanti (al di sopra di sterili conflitti tra diverse ispirazioni ideologiche e politiche, cristiane o laiche, nel comune perseguimento del valore etico della dignità della persona) nella difesa da una potenziale società di «duplicati» (programmati a richiesta, a seconda delle esigenze e degli interessi del mercato politico-economico);

che, di fatto, ci troviamo realmente in uno scenario «futurista»: quello di una scienza in grado di programmare gli individui; pochissimi «*alfa plus*» per il comando, pochi «*alfa*» per mansioni dirigenziali, molti «*beta*» per posti di impiegati, e moltissimi «*gamma*» per i lavori più umili, così come «utopizzato» dallo scrittore Huxley molti anni fa;

constatato:

che gli scienziati, in particolar modo i cultori della microbiogenetica, assicurano di essere immuni da qualsiasi condizionamento da poteri politici e/o economici e si proclamano solamente al servizio dell'autentico progresso dell'umanità, anche se ricercato con metodi e manipolazioni sempre più invasivi;

che l'opinione pubblica non appare disposta a dar credito alla capacità di autoregolazione etica da parte della comunità scientifica;

che, infatti, la soluzione di uno scientismo sempre più esasperato non soddisfa le esigenze umane più profonde e, al contrario, svuota l'essere umano delle sue risorse, rendendolo mero contenitore di «potenziali» cloni elevabili all'infinito, senza contare i rischi che comporterebbe lo sfruttamento economico di queste biotecnologie;

che, diversamente dagli USA, in Italia, dove la ricerca genetica è più arretrata e massimo è l'allarme sulle sue implicazioni etiche, sono più elevati i rischi di sperimentazione «selvaggia»;

che, comunque, sono da ritenere incompatibili con la crescita intellettuale e morale della civiltà umana leggi ispirate all'individualismo esasperato piuttosto che al personalismo liberale e cristiano, che esige responsabilità individuale e rispetto delle regole;

che è auspicabile una legislazione che limiti le speculazioni e gli oltraggi scientifici e favorisca la difesa e la tutela della famiglia, dell'infanzia, della salute psicofisica dei giovani e della cultura della legalità,

impegna il Governo ad adottare, rendendo nota la propria posizione in materia, ogni opportuna iniziativa che individui soluzioni alle problematiche sopra indicate attraverso un confronto parlamentare sereno e costruttivo sul tema in questione, soprattutto per consentire un'equa conciliazione tra culture diverse, ma tutte volte alla conservazione di quei valori e di quei sentimenti tendenti alla tutela della persona umana.

CORTIANA, PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, SEMENZATO, CARELLA, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, BOCO, LUBRANO di RICCO, PARDINI, MONTAGNINO, (1-00198) (11 febbraio 1998)

LO CURZIO, MONTAGNA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO, GUBERT, D'ALESSANDRO PRISCO, SARACCO, FOLLONI, SQUARCIALUPI, SPERONI, BESOSTRI, VALENTINO, DE ZULUETA, MAZZUCA POGGIOLINI, PINGGERA. – Il Senato,

premesso:

che il 27 novembre 1997 il Consiglio dei ministri economici dell'Unione europea ha approvato la proposta di direttiva sul riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale su organismi viventi manipolati geneticamente a fini di sfruttamento commerciale;

che, attraverso il suo rappresentante, l'Italia ha espresso un voto di astensione, dopo aver sostenuto l'opportunità di procedere ad un rinvio delle decisioni, data la complessità e la delicatezza della materia; in tal senso si era pronunciata la Commissione agricoltura della Camera dei deputati con l'approvazione di una risoluzione;

che nella seduta del 27 novembre 1997 anche il Belgio si è astenuto mentre l'Olanda ha espresso un voto contrario alla direttiva;

che il testo della direttiva – uno analogo è stato bocciato dal Parlamento europeo nel 1995 – propone la brevettabilità non solo di piante ed animali manipolati geneticamente ma anche di geni e parti umane «isolate dal corpo» stesso;

che tale misura è in netto contrasto con il documento approvato dall'Unesco il 5 novembre 1997, in cui si riconoscono i geni umani come patrimonio collettivo dell'umanità; l'articolo 1 del documento afferma, infatti, che «Il genere umano sottintende l'unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana come pure il riconoscimento della loro dignità e della loro diversità, in senso simbolico, è il patrimonio dell'umanità». L'articolo 4 recita: «Il genoma umano al suo stato naturale non può dar luogo a guadagni pecuniari»;

che nel corso degli ultimi anni le tecniche della manipolazione genetica su microrganismi, piante ed animali hanno avuto un tumultuoso sviluppo e non si può escludere la loro estensione all'uomo;

che le attuali conoscenze tecnico-scientifiche non garantiscono un'adeguata precisione nel trasferimento di un gene da una specie ad un'altra e le possibili conseguenze di questo trasferimento sono difficilmente prevedibili;

che i nuovi organismi modificati geneticamente (OMG) non hanno subito il vaglio della selezione naturale ed è difficile stabilire le conseguenze ambientali per gli ecosistemi derivanti dalla loro diffusione in natura: tale diffusione è già avvenuta, soprattutto negli Stati Uniti, per diverse specie vegetali destinate all'alimentazione degli umani nonchè alla somministrazione agli animali destinati al consumo alimentare;

che l'immissione in ambiente non confinato di queste nuove specie può determinare un consistente rischio di perdita della biodiversità, rischio che sinora non è stato praticamente valutato in alcuna sede; in particolare, la perdita di biodiversità può essere di rilevante impatto in campo agricolo, aggravando il grave fenomeno di erosione genetica che si è verificato negli ultimi anni e che è legato sia alla iperspecializzazione dei prodotti agricoli che all'assenza di politiche incisive di raccolta, conservazione e riproduzione del germoplasma di piante in via di estinzione;

che è da valutare con attenzione il rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti nonchè la vulnerabilità dei raccolti, come si è già verificato in fase sperimentale, con esiti imprevedibili rispetto alle valutazioni degli studiosi;

che le sementi modificate geneticamente non possono essere oggetto di commercio nel nostro paese, nè di coltivazione in condizioni non protette, in quanto non sono iscritte al registro delle varietà nazionali;

che l'immissione sui mercati europei di soia, mais ed altri vegetali manipolati geneticamente non è stata accompagnata dalla attenta considerazione delle conseguenze di tipo sanitario sulla salute dei consumatori, particolarmente per quanto riguarda i fenomeni allergici, con riferimento soprattutto al medio e lungo periodo;

che è parimenti mancata l'informazione ai consumatori a causa dell'assenza dalle etichette sui prodotti contenenti OMG dei riferimenti alla natura dei prodotti stessi e solo assai di recente l'Unione europea ha iniziato ad affrontare, anche se in modo non risolutivo, quello che si è rivelato come un autentico *deficit* di democrazia per i cittadini europei;

che il brevetto di forme di vita è stato sinora escluso dalla normativa internazionale come la convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, mentre, come si è detto, il testo attualmente in discussione prevede persino la possibilità di brevettare parti e organi del corpo umano, oltre a microrganismi, ad organismi animali e vegetali;

che la concessione di brevetti su OMG ridurrà la libertà di ricerca in quanto limiterà l'uso di geni ed organismi brevettati anche per fini sperimentali aggravando il divario già tanto grande tra la capacità di ricerca privata e quella pubblica: una sproporzione che limita fortemente le capacità indipendenti di controllo;

che la concessione dei diritti di proprietà intellettuale anche in Europa comporta gravi conseguenze sotto ogni aspetto, a cominciare da quello etico, di fronte alla privatizzazione di forme di vita ed alla riduzione a materia inanimata di esseri viventi;

che la Convenzione di Rio de Janeiro ha già affermato l'esigenza di tutelare il patrimonio di biodiversità non riproducibile, non solo per le generazioni attuali; peraltro anche il brevetto di forme di vita è stato sinora escluso dalla normativa internazionale, come la convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, mentre, come si è detto, il testo attualmente in discussione in sede di Unione europea prevede persino la possibilità di brevettare parti e organi del corpo umano, oltre a microrganismi e ad organismi animali e vegetali;

che la Convenzione di Rio de Janeiro ha già affermato l'esigenza di tutelare il patrimonio di biodiversità non riproducibile, non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future;

che, più specificatamente, per le produzioni agricole si profila la dipendenza degli agricoltori, che utilizzeranno semi brevettati, dalle condizioni imposte dal possessore del brevetto, mentre i brevetti stessi si riveleranno, in condizioni di monopolio, su scala globale per varietà e specie, di enorme rilievo per l'alimentazione umana, con una crescente dipendenza dei paesi economicamente poveri (ma

geneticamente ricchi) da quelli economicamente ricchi (ma geneticamente poveri) che possiedono i brevetti su OMG;

che il brevetto di geni umani espropria gli individui e le popolazioni che li posseggono dal diritto di qualunque uso, compreso quello di cederli gratuitamente a scopo benefico;

che si pongono in evidenza conflitti di interessi tra imprese multinazionali, che rivendicano attraverso i brevetti la remunerazione dei capitali investiti e il diritto delle popolazioni di poter accedere a prodotti che possono essere strategici per la salute e per la sufficienza alimentare;

che è necessario riconoscere i vincoli che regolano i rapporti, nell'ambito degli equilibri naturali, tra l'uomo e le altre specie; quando tali vincoli vengono superati si producono conseguenze negative per l'ambiente e la salute, come ha rivelato la BSE, ed alcune di tali conseguenze possono rivelarsi irreversibili;

che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati nell'ottobre 1997 ha concluso l'indagine conoscitiva sulle nuove biotecnologie ed ha approvato il documento finale che evidenzia i rischi per l'ambiente e per la salute sopra citati, come pure le forti preoccupazioni legate alla brevettabilità degli organismi viventi,

impegna il Governo:

a respingere la direttiva europea che introduce la brevettabilità di OMG nonchè di geni o parti del corpo umano, anche a tutela della dignità dell'uomo e delle altre specie viventi;

ad adoperarsi per l'adozione di una moratoria in sede europea per stabilire nuove regole sugli scenari aperti dalle nuove biotecnologie, in modo da non configurare conseguenze penalizzanti per l'ambiente, per l'umanità e per le generazioni future;

ad adottare efficaci e trasparenti sistemi di verifica e controllo per autorizzare la produzione e l'utilizzazione di OMG, loro parti o geni nonchè la coltivazione di semi e piante geneticamente manipolate, solo quando sia stata accertata senza ombra di ogni ragionevole dubbio l'innocuità per la salute e per l'ambiente, sia nel breve che nel medio e lungo periodo;

a rafforzare adeguatamente la capacita di ricerca pubblica nel campo delle manipolazioni genetiche per esercitare funzioni di controllo e di giudizio indipendenti da interessi privati;

a informare adeguatamente l'opinione pubblica sui rischi e sui benefici derivanti dalle tecniche che comportano le modifiche genetiche;

a imporre una chiara etichettatura di ogni alimento che sia prodotto a partire da OMG o da derivati o parti di OMG;

a tutelare il patrimonio di biodiversità presente nel nostro paese;

a tutelare l'agricoltura italiana, minacciata di dipendenza dalle multinazionali a causa dell'introduzione nel nostro territorio di sementi manipolate geneticamente e a tutelare in modo particolare l'agricoltura di qualità che rappresenta una nostra grande ricchezza economica ma anche culturale.

CARCARINO, CÒ, SARACCO, CAPALDI, CONTE, PIATTI, CORTIANA, IULIANO, BESSO CORDERO, POLIDORO, FUSILLO, MANIS. – Il Senato, (1-00204) (18 febbraio 1998)

premesso:

che il valore della vita è fondante delle nostre civiltà e quindi la trasformazione in merce della vita e degli elementi stessi che ne sono alla base deve essere rifiutata;

che la scoperta di medicinali o di qualsiasi ritrovato, atto a risolvere o alleviare la fame o la sofferenza umana, deve essere patrimonio di tutti gli abitanti del pianeta ed a tutti accessibile;

che qualsiasi atto legislativo che tende a mercificare le invenzioni biotecnologiche potrebbe trasformare le parti costituenti vita in tutti i suoi aspetti in merce;

che la vita e i suoi componenti biologici generali nell'evoluzione non possono essere inventati, in quanto già esistenti in natura, ma possono essere solo scoperti, non brevettabili;

che un tentativo del genere potrebbe essere un ostacolo alla ricerca scientifica, in quanto introdurrebbe, fra l'altro, lo sbarramento del segreto industriale, laddove il progresso può essere garantito solo da un regime di libero scambio e di illimitata collaborazione scientifica internazionale;

che la promozione indiscriminata dello sviluppo e della commercializzazione di organismi geneticamente modificati, attraverso una legislazione che ne garantisca l'uso monopolistico ai detentori dei brevetti, può alterare arbitrariamente e incontrollatamente la vita stessa del e sul pianeta;

che qualsiasi atto legislativo non può non tener conto dei più importanti accordi internazionali già sottoscritti dai paesi membri dell'Unione europea; tra questi:

1) la European patent convention del 1973, che vieta il brevetto di piante ed animali;

2) la Convenzione sulla diversità biologica, ratificata anche dal Parlamento;

3) l'accordo GATT-TRIPS che nel 1999 l'OMC dovrà come previsto rivedere,

impegna il Governo:

ad esprimere un netto dissenso e a rigettare la proposta di «direttiva sulla protezione legale delle invenzioni biotecnologiche»;

ad attivare tutte le iniziative necessarie ed opportune nei confronti del Parlamento europeo e dei paesi dell'Unione europea atte al rigetto della citata direttiva;

ad attivarsi affinchè sia stabilita la moratoria totale a livello europeo ad ogni riconoscimento di diritti di brevetto sulle forme di vita, valevole per tutto il territorio dell'Unione, in attesa che la Commissione elabori una nuova proposta di direttiva che escluda il brevetto sulle scoperte e su ogni oggetto di invenzione composto essenzialmente di materiale biologico;

a proporre in sede di Consiglio dell'Unione europea il blocco immediato di qualsiasi procedura tesa alla immissione in commercio di organismi geneticamente modificati con un possibile impatto

sull'agricoltura e sull'alimentazione umana fino alla definizione certa della sua valutazione;

a permettere la produzione e l'utilizzazione di OGM o di semi o piante geneticamente manipolate solo previa verifica documentabile e accertata della loro assoluta innocuità per la salute e l'ambiente;

ad avviare una campagna di informazione capillare e pubblica, anche attraverso *spot* televisivi e la pubblicazione di appositi libretti informativi, in merito alle modifiche genetiche, i rischi per la salute e l'ambiente e gli eventuali benefici;

ad emanare precise disposizioni che impediscano la commercializzazione di alimenti che non riportino nelle etichette l'utilizzazione di OGM o di derivati o parti di OGM.

BERNASCONI, PIATTI, CAMERINI, PARDINI, SCIVOLETTO, PILONI, BARRILE, FASSONE. – Il Senato, (1-00209) (25 febbraio 1998)

premesso:

che il 27 novembre 1997 il Consiglio dei ministri economici dell'Unione europea ha approvato la proposta di direttiva concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

che l'Italia, attraverso il suo rappresentante, ha espresso un voto di astensione e manifestato l'opinione di procedere ad un rinvio delle decisioni;

che il gruppo dei consiglieri della Commissione europea, deputato a dare parere sulle implicazioni etiche della biotecnologia, aveva espresso l'opinione che:

non vi erano obiezioni etiche per sé alle brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

dovevano comunque essere rispettati fondamentali princìpi etici, per i quali:

geni e parti di geni, la cui funzione è ignota, devono essere espressamente non brevettabili;

animali transgenici possono essere prodotti, ma vi deve essere estrema cura che vengano usati per propositi adeguati, non devono subire sofferenze inadeguate, nè causare danno per le società;

è necessario considerare e salvaguardare la biodiversità;

che in altri momenti, e, in particolare, nel documento finale della indagine conoscitiva attuata dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, si sono affacciati rischi notevoli sull'impatto ambientale e sulle ricadute alimentari della immissione incondizionata di varietà vegetali bioingegnerizzate;

che il testo della direttiva, in particolare, non tiene conto di rischi gravi, quali:

la possibilità che siano brevettate tecniche di ingegneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle generazioni future;

la creazione di brevetti di sbarramento, che possono bloccare la ricerca applicata;

l'introduzione di squilibri a favore del settore industriale e a danno dell'agricoltura e dei selezionatori di varietà vegetali;

l'aggravamento dello scambio ineguale tra Nord e Sud del mondo;

considerato:

che le biotecnologie possono contribuire al benessere solo se opportunamente regolamentate e controllate oggi e, soprattutto, in futuro;

che qualsiasi moratoria (si vedano gli atti di Asilomar nel 1975), è inefficace sia per bloccare gli scienziati che per evitare ricadute negative delle scoperte scientifiche,

impegna il Governo:

a correggere la direttiva europea per:

limitare la protezione delle invenzioni biotecnologiche ai soli usi descritti e rivendicati;

introdurre il diritto degli agricoltori di riseminare anche le sementi bioingegnerizzate;

riconoscere un regime di licenza legale dei brevetti biotecnologici a favore dei costitutori di varietà vegetali e dei paesi del Terzo mondo fornitori di germoplasma;

affermare che:

vi è la non brevettabilità delle strutture dei geni o di loro parti;

il corpo umano, ad ogni differente stadio della sua costituzione e sviluppo, ed ogni suo elemento non costituiscono invenzione brevettabile;

deve sempre essere rispettato il consenso libero e uniformato;

deve essere salvaguardata la biodiversità;

va attuato un sistema di sorveglianza sull'impatto ambientale dei prodotti biotecnologici.

ELIA, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, MONTAGNINO, ANDREOLLI, BEDIN, DIANA Lino, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, VERALDI, ZILIO, OSSICINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, FIORILLO, CORTELLONI, LAURIA Baldassare, D'URSO, MANIS, BRUNI. – Il Senato, (1-00210) (25 febbraio 1998)

premesso:

che l'Unione europea ha in via avanzata di approvazione la direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e in tale direttiva si riscontrano i seguenti aspetti:

si incoraggia l'appropriazione privata per fini di profitto della natura, ivi compresa la natura umana;

l'esigenza di metodi di coltivazione che inquinino meno e che risparmino di più i terreni è presentata come conseguenza possibile del sistema brevettuale, mentre di fatto molti brevetti riguardano l'adattabilità dei vegetali a dosi crescenti di sostanze chimiche inquinanti;

si trascura, tranne che come volontà non accompagnata da concrete misure, l'impatto che molti brevetti avranno nell'accrescere le differenze tra Nord e Sud e nel costringere i paesi poveri a usare impropriamente le proprie risorse, aggravando l'inquinamento globale;

si autorizza per il corpo umano la brevettabilità di tutto ciò che «la natura è incapace di compiere per se stessa»; questo, al limite, potrebbe significare la produzione di cloni umani;

che la convenzione bioetica europea prevede esplicitamente che «le parti del corpo umano come tali non possono essere oggetto di profitto», il che ne esclude la brevettabilità;

che il brevetto di forme di vita è stato sinora escluso dalla normativa internazionale come la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, mentre il testo attualmente in discussione prevede persino la possibilità di brevettare parti e organi del corpo umano, oltre a microrganismi e ad organismi animali e vegetali;

che la concessione di brevetti su organismi modificati geneticamente (OMG) ridurrà la libertà di ricerca in quanto limiterà l'uso di geni ed organismi brevettati anche per fini sperimentali aggravando il divario già tanto grande tra la capacità di ricerca privata e quella pubblica: una sproporzione che limita fortemente le capacità indipendenti di controllo;

che la concessione dei diritti di proprietà intellettuale anche in Europa comporta gravi conseguenze sotto ogni aspetto, a cominciare da quello etico, di fronte alla privatizzazione di forme di vita ed alla riduzione a materia inanimata di esseri viventi;

che la Convenzione di Rio de Janeiro ha già affermato l'esigenza di tutelare il patrimonio di biodiversità non riproducibile, non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future;

che a seguito della legge 12 febbraio 1992, n. 142, articolo 40, comma 2, è istituito ed opera, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, il Comitato scientifico per i rischi derivanti dagli agenti biologici;

che recentemente il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto dell'11 settembre 1997, ha riordinato e rinnovato il Comitato, denominandolo Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, ridefinendone i compiti ed attribuendone di nuovi;

che il Comitato ha di recente mostrato l'esigenza di costituire ed organizzare un Osservatorio nazionale per la biosicurezza, quale strumento tecnico indispensabile alla raccolta ed al coordinamento di dati sull'impiego sicuro delle biotecnologie,

impegna il Governo:

a respingere la direttiva europea che introduce la brevettabilità di organismi modificati geneticamente nonchè di geni o parti del corpo umano, anche a tutela della dignità dell'uomo e delle altre specie viventi;

ad adoperarsi per l'adozione di una moratoria in sede europea per stabilire nuove regole sugli scenari aperti dalle nuove biotecnologie, in modo da non configurare conseguenze penalizzanti per l'ambiente, per l'umanità e per le generazioni future;

a rafforzare adeguatamente la capacità di ricerca pubblica nel campo delle manipolazioni genetiche per esercitare funzioni di controllo e di giudizio indipendenti da interessi privati;

a valorizzare il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, operante presso la Presidenza del Consiglio, sia provvedendo ad agevolarne l'attività con strutture ed interventi adeguati, sia assumendone le indicazioni – unitamente a quelle del Parlamento – per una più incisiva azione italiana in sede europea;

a farsi iniziatore di proposte alternative a quelle emerse nel Consiglio dei ministri economici dell'Unione europea;

a far discutere tali questioni non solo nell'ambito dei Ministri economici dell'Unione europea ma, trattandosi di argomenti che attengono a imprescrittibili diritti umani ed alle carte fondamentali dell'ONU e di altre istanze internazionali, nelle sedi europee di massima responsabilità politica.

TOMASSINI, DE ANNA, LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, PASTORE, PIANETTA, TRAVAGLIA, MONTELEONE. – Il Senato, (1-00215) (10 marzo 1998)

premesso:

che i deputati italiani al Parlamento europeo ed il Governo italiano hanno da oltre dieci anni – e quindi nel contesto di varie legislature e coalizioni governative – sostenuto con forza la necessità e l'urgenza di armonizzare le leggi brevettuali in materia di invenzioni biotecnologiche in vigore nei paesi membri dell'Unione europea e che – a questo fine – hanno più volte sollecitato la Commissione europea a proporre una direttiva adeguata a completare sotto questo aspetto quanto disposto dalla Convenzione del brevetto europeo;

che – dopo il fallimento nel marzo 1995 di un primo tentativo – la Commissione europea ha presentato nel 1996 una proposta di direttiva che ha raccolto nel luglio 1997 il sostanziale consenso del Parlamento europeo in prima lettura (oltre il 75 per cento dei voti a favore, previa approvazione di oltre 60 emendamenti, tutti meno uno accettati dalla Commissione europea);

che nel novembre 1997 il Consiglio ha adottato a larga maggioranza una posizione comune totalmente in linea con la proposta della Commissione europea emendata alla luce del dibattito al Parlamento europeo e che – di fatto – quanto rimane della procedura comunitaria (secondo lettura del Parlamento europeo e decisione finale del Consiglio, entrambe prevedibili entro il 1998) si svolgerà sulla base di un testo quasi totalmente consolidato, che ha raccolto vastissimo consenso di principio presso le tre istituzioni dell'Unione europea;

che la Posizione comune si fa adeguatamente carico di preoccupazioni di carattere etico, escludendo dalla brevettabilità:

il corpo umano e sue parti, in ogni stadio di costituzione e sviluppo;

i processi per la clonazione di esseri umani;

i processi per la modifica dell'identità genetica delle linee germinali degli esseri umani;

gli impieghi di embrioni umani a scopi industriali o commerciali;

i processi per la modifica dell'identità genetica degli animali che causino loro sofferenze senza apportare alcun sostanziale beneficio per gli esseri umani o gli animali stessi,

e prevedendo la formazione di una Commissione etica, il Gruppo europeo per l'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie della Commissione, che avrà il compito di valutare tutti gli aspetti etici legati alle biotecnologie;

che nei casi in cui un'invenzione sia basata su materiale biologico di origine umana la Posizione comune impone il consenso libero ed informato della persona da cui il materiale è stato prelevato, coerentemente con le legislazioni nazionali e la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina; inoltre nei casi in cui risulti opportuno saranno incluse informazioni circa l'origine geografica del materiale;

che per quanto riguarda il materiale genetico isolato dal corpo umano la Posizione comune prevede la sua brevettabilità unicamente se parte di un'invenzione che soddisfi i requisiti di novità, non ovvietà ed applicabilità industriale; la direttiva pone particolare attenzione a quelle sequenze geniche usate per produrre proteine o parti di esse: le sequenze geniche, o loro parti, di cui non venga specificata alcuna funzionalità o applicazione industriale non sono brevettabili;

che la Posizione comune comprende disposizioni preferenziali per agricoltori ed allevatori in materia di sementi da raccolto e di bestiame da allevamento e stabilisce la non brevettabilità di:

varietà vegetali e razze animali;

processi biologici essenziali per la produzione di piante e animali;

che la Posizione comune conferma e rafforza quanto previsto dalla Convenzione del brevetto europeo in materia di protezione dei diritti dei ricercatori, consentendo esplicitamente la sperimentazione di invenzioni di prodotto o di processo senza incorrere nella violazione dei diritti brevettuali;

che per assicurare ulteriore ed adeguata tutela la Posizione comune impone alla Commissione di fare rapporto al Parlamento europeo ogni cinque anni circa qualsiasi problema venga riscontrato nell'applicazione della direttiva, nonchè di verificare dopo due anni dalla sua entrata in vigore ogni eventuale attrito tra pubblicazione di ricerche biotecnologiche di base e brevettabilità;

che la Posizione comune è coerente con la Convenzione sulla biodiversità e con l'accordo TRIPS del GATT, contemplando speciali riferimenti a questioni specifiche, quali il trasferimento di tecnologie tra aree geografiche a diverso sviluppo tecnologico,

impegna il Governo:

a continuare il proprio impegno per l'adozione in tempi rapidi di una adeguata direttiva dell'Unione europea in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, solo apparentemente interrotto dalla sorprendente e non giustificata richiesta del delegato italiano di rinviare le decisioni in occasione del voto del 27 novembre 1997 al Consiglio dei ministri economici dell'Unione europea;

ad insistere sulla linea di fermezza per quanto attiene la realizzazione di un sistema normativo armonizzato che, evitando che nei diversi settori interessati alle biotecnologie possa instaurarsi una deregolamenta-

zione legislativa, permetta di seguire e controllare i prodotti riguardanti i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati;

a farsi portavoce in ambito comunitario della necessità di non perdere mai di vista, nella elaborazione di specifiche normative atte a limitare la protezione delle invenzioni biotecnologiche ai soli usi descritti e rivendicati, la superiore esigenza di garantire il rispetto della vita, il diritto alla salute e la salvaguardia dell'ambiente.